



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI FORLÌ

in composizione monocratica in persona del giudice dott.ssa Eleonora
Ramacciotti pronuncia

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4652 del ruolo generale degli
affari contenziosi dell'anno 2013 promossa da:

elettivamente domiciliata in VIA

rappresentato e difeso dall'avv. per
procura a margine dell'atto introduttivo

ATTORE OPPONENTE

nei confronti di

elettivamente domiciliato in VIA BOLOGNESI N. 12 47100 FORLÌ,
presso lo studio dell'avv. PAVANETTO MATTEO, rappresentato e difeso
dall'avv. PAVANETTO MATTEO

V.LE BOLOGNESI 12 47121 FORLÌ; per
procura a margine della comparsa di risposta

CONVENUTO

nei confronti di

- Cod. Fisc.



elettivamente domiciliato in VIA BOLOGNESI N. 12 47100 FORLI',
presso lo studio dell'avv. PAVANETTO MATTEO, rappresentato e difeso
dall'avv. PAVANETTO MATTEO e dall'avv.

V.LE BOLOGNESI 12 47121 FORLI'; per
procura a margine della comparsa di risposta

CONVENUTO OPPOSTO

in punto a: Responsabilita professionale

Conclusioni delle parti

Come da verbale di udienza del 23.02.2017.

MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO

Va preliminarmente rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da parte opponente, per essere competente il Tribunale di Rimini ove ha sede l'impresa opponente (convenuta sostanziale).

Al riguardo si osserva come effettivamente la società ingiunta abbia sede in Rimini.

Tuttavia, nel caso in esame risulta applicabile, altresì, il foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione di cui all'art. 20 c.p.c., ossia quello del luogo in cui l'obbligazione è sorta o deve essere eseguita.

L'eccezione d'incompetenza per territorio non va, dunque, presa in considerazione perché nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo non si fa riferimento al luogo ove è sorta o deve essere eseguita l'obbligazione.





controparte (S.U., n. 13533/2001; Cass., nn. 982/2002, 13925/2002, 5135/2003, 15249/2003, 2387/2004, 6395/2004, 8615/2006, 13674/2006).

Ebbene, dalla c.t.u. espletata in corso di causa è emerso che l'ing.

alla data 21.01.2011 ha presentato tutta la documentazione per il rilascio dell'Autorizzazione Unica necessaria per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo "solare fotovoltaico", con potenza pari a 98,70 KW, da realizzare in via

, Comune di Cesena, così come prescritto dal d.lgs 387/2003; che, esaminando tale progetto, si può effettivamente rilevare che vi è stata da parte dell'ing. una errata valutazione dell'area su cui è stato realizzato l'impianto, dettata probabilmente da una non corretta interpretazione che la DAL n. 28 del 6.12.2010 fornisce per le fasce di rispetto relativa agli elettrodotti, rispetto a quanto prescritto nel P.R.G. del Comune di Cesena.

Il c.t.u. ha, in particolare, rilevato come nell'elaborato descrittivo "*Relazione tecnica illustrativa*" redatto dall'opposto, si legga che "*l'area rientra in parte nella categoria B7 e in parte nella categoria C1 lett. D) della DAL n. 28 del 6.12.2010, entrambe aree sulle quali è possibile l'installazione di tali tipologie di impianti, ma con diverse limitazioni di superficie di impianto*" e che "*la DAL ha come obiettivo la salvaguardia del territorio rurale e pertanto di limitare al minimo le aree agricole interessate da questa tipologia di interventi, pertanto classifica come idonei i terreni agricoli classificati al punto C1d in quanto risultanti aree già limitate all'interno delle quali è*



presente già una contaminazione ambientale, non assoggettandole ai limiti del 10 % prescritti per le zone agricole incontaminate di tipo B7; lo strumento urbanistico, dall'altra, definisce una fascia di rispetto un corridoio all'interno del quale non sarà possibile realizzare nessun tipo di manufatto".

Ha spiegato il c.t.u. che se una errata valutazione dell'area da parte dell'ing

è avvenuta (l'errore è nello specifico descritto alle pp. 13 e 14 dell'elaborato peritale, cui si rimanda), essa avrebbe potuto, nondimeno, essere rilevante laddove l'Autorizzazione Unica fosse stata rilasciata dagli enti competenti entro il 29.3.2011, così come da art. 10 comma 6 del d.lgs n. 28 del 3.03.2011, considerando che i tempi di approvazione e rilascio del provvedimento amministrativo prevedevano 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, avvenuta il 21.01.2011, così come previsto dall'art. 12 comma 4 del d.lgs 387/2003 ed anche riportato nella nota di prot 10143/2011 della Provincia di Forlì- Cesena.

Rileva poi il c.t.u. che, nel caso in cui l'autorizzazione Unica avesse trovato approvazione in data successiva all'entrata in vigore del suddetto decreto del 2011 (il D.Lgs. 28 del 3.3.2011) - come nella specie avvenuto - tale errore di valutazione dell'area sarebbe risultato *"del tutto ininfluyente per non dire necessario al fine di accedere agli incentivi statali in virtù del rispetto dell'art. 10 c. 4 punto b) dello stesso"*, il quale appunto prescrive che dalla data di entrata in vigore del medesimo, per gli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole, l'accesso agli incentivi statali sia consentito a condizione che, in aggiunta ai requisiti previsti dall'allegato 2



dello stesso decreto, non sia destinato all'installazione degli impianti più del 10% della superficie del terreno agricolo nella disponibilità del proponente.

Tale limitazione del 10%, evidenzia il c.t.u., così come calcolato dall'ing. [redatto] per avere valutato erroneamente l'area come B7, doveva comunque essere rispettata per potere accedere all'incentivo statale, con scadenza 31.08.2011.

D'altra parte, considerato che, ai sensi del DM 387/2003, la Provincia aveva a disposizione per il rilascio dell'Autorizzazione Unica 180 giorni e che durante la Conferenza di Servizi del 10.02.2011 sono state richieste integrazioni da parte degli enti interessati - oltre a quanto già richiesto dal Comune di Cesena - e visto il cambiamento normativo avvenuto circa due mesi dopo la richiesta di Autorizzazione Unica presentata da parte della [redatto], quindi ad *iter* autorizzativo già in corso, si deve anche tener conto che, se il primo progetto redatto dall'ing. [redatto] fosse andato a buon fine, *“successivamente alla data del 29.03.2011 non avrebbe consentito alla [redatto] di accedere ai contributi statali, in quanto tale progetto non rispettava il comma 4 punto b) dell'art. 10 del d.lgs n. 28/2011”*.

Giova evidenziare che, a pagina 14 del proprio elaborato, la CTU fa presente come l'errore di valutazione commesso dal [redatto] sia imputabile anche al Comune di Cesena che, con note prot. n. 7525/72/2011 e 50897/72/11 ha segnalato che *“l'area di intervento era sottoposta alla prescrizione dell'utilizzo del 10% della superficie totale, in*



quanto ricompresa alla lettera B7.....avvallando così e condizionando l'operato dell'Ing.".

Ha concluso dunque il c.t.u. ribadendo che (cfr. seconda "ipotesi" prospettata), considerato che la Provincia di Forlì - Cesena, per l'espletamento dell'iter burocratico aveva a disposizione 180 giorni per il rilascio dell'autorizzazione unica, ove anche il . . . avesse classificato correttamente l'area ed il primo progetto fosse stato autorizzato dopo il 29.03.2011, data di entrata in vigore del d.lgs n. 28/2011, questo sarebbe risultato corretto dal punto di vista amministrativo, ma non idoneo per l'ottenimento dell'incentivo statale; ciò in quanto tale incentivo, normato in maniera più restrittiva nel sopra citato decreto, era accessibile solamente rispettando la limitazione della superficie di fotovoltaico pari al 10% della superficie in dotazione (proprio come nel progetto rettificato dall'ing.).

Così conclude dunque il c.t.u. (cfr. pp. 19 e 20 elaborato peritale): *"si può affermare, pertanto, che tale errore di valutazione dell'area, commesso dall'ing. rispettava le limitazioni dettate dal decreto sopra citato (D.Lgs. 28 del 2011) per l'ottenimento dell'incentivo statale. In questo caso il progetto, approvato il 2 agosto 2011, risultava essere l'unica soluzione perseguibile in quel periodo, sia per la tipologia delle aree a disposizione, sia per la nuova normativa entrata in vigore, così come portato dalla committenza, in virtù del fatto che era l'unico modo per accedere al massimo incentivo del Quarto Conto energia, seppur realizzando un*



impianto che a parità di potenza avrebbe avuto un minor rendimento rispetto a quello presentato il 21 Gennaio 2011"; specifica poi il c.t.u. *"dagli atti esaminati, inoltre, sembrerebbe evidente che per la società la condizione necessaria ed imprescindibile per la realizzazione di tale opera fosse quella relativa all'ottenimento dell'incentivo, in particolare quello relativo al Quarto Conto energia, applicabile agli impianti che entrano in esercizio dopo il 31/5/2011"*; dunque alla luce di quanto sopra, si può affermare che *"l'errore di valutazione dell'Ingegnere sarebbe risultato influente in quanto la stessa limitazione del 10% da lui imposta erroneamente, doveva essere rispettata per la normativa relativa all'ottenimento dell'incentivo, eliminando così qualsiasi danno a carico della società, in quanto unica soluzione perseguibile su tale tipologia ed estensione di terreno"*.

Si desume, dunque, dalla valutazione effettuata dal consulente che, sebbene l'ing. [redacted] abbia commesso un errore nella valutazione dell'area di [redacted], detto errore non ha provocato di per sé alcun pregiudizio all'opponente, in quanto influente; non appaiono configurabili, in altre parole, nella fattispecie in esame, né un vero inadempimento del professionista né un pregiudizio per la società opponente allo stesso imputabile onde, essendo l'opposizione fondata sulla domanda risarcitoria per gli asseriti danni subiti dalla società opponente a causa dell'operato dell'ing. [redacted], e non essendovi i presupposti per ritenere configurabile



una responsabilità dello stesso, l'opposizione deve essere integralmente respinta.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale di Forlì in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, respinge l'opposizione e condanna la società opponente a rifondere all'opposto le spese di lite, che liquida in €. 13430,00 per compenso professionale oltre accessori di legge.

Forlì, 30.11.2017

Il Giudice

Dott.ssa Eleonora Ramacciotti



